



ASTE GIUDIZIARIE® TRIBUNALE DI NUORO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
DECRETO

Il Giudice Delegato, Denise Ecca,

LETTA l'istanza depositata in data 21.05.2026 con la quale la società xxxx s.r.l., attuale custode del compendio fallimentare, ha chiesto di essere autorizzata a *“poter dar corso ad una gestione del tutto interinale dell'attività alberghiera con vantaggio economico anche per i creditori del fallimento, dietro pagamento di un canone mensile pari ad Euro 90.000,00 oltre IVA come per legge [...] sino alla data di conclusione dell'iter di omologazione della proposta di concordato fallimentare presentata dalla stessa xxxxs.r.l”*

LETTO il parere della Curatela, depositato in data 08.06.2026, la quale ha osservato che l'esercizio dell'attività richiesta è realizzabile esclusivamente mediante il diverso istituto dell'affitto d'azienda di cui all'art. 104-bis l.f., il quale presuppone: a) la proposta del curatore; b) il parere favorevole del comitato dei creditori ovvero, in sua assenza, del giudice delegato ai sensi dell'art. 41, comma 4, l.f.; c) la scelta dell'affittuario mediante procedura competitiva ex art. 107 l.fall;

CONDIVISO il contenuto del parere della curatela;

VISTO l'art. 104 comma 6, ter l. fall., a mente del quale il curatore per sopravvenute esigenze può presentare un supplemento del piano di liquidazione;

RILEVATO che il comitato dei creditori non è stato costituito, di talché l'approvazione del programma di liquidazione deve essere disposta dal giudice delegato ai sensi dell'art. 41, comma 4, l.fall.

P.Q.M.

APPROVA il seguente supplemento al programma di liquidazione a

- a) immediato avvio di una procedura competitiva finalizzata all'affitto dell'azienda ai sensi dell'art. 104-bis l.f., da svolgersi con adeguata pubblicità sul sito Aste Giudiziarie e sul Portale delle Vendite Pubbliche, assumendo quale base di gara, quanto al canone di affitto d'azienda, l'importo di euro 90.000,00 mensili, oltre IVA, come proposto da xxxx s.r.l;

b) la riduzione a quindici giorni dei termini per la pubblicazione dell'avviso e per la presentazione delle offerte, in considerazione dell'urgenza connessa all'avvio della stagione turistica;

c) la successiva stipula, con l'aggiudicatario, di contratto di affitto d'azienda recante le medesime clausole di quello già stipulato dal Fallimento e cessato in data 31.12.2025, con durata limitata al tempo strettamente necessario alla definizione del giudizio di omologazione e in ogni caso non oltre il 31.10.2026, con facoltà per il Fallimento di recedere immediatamente, a semplice richiesta, in caso di omologazione ovvero di definizione, per qualsiasi ragione, del relativo giudizio

AUTORIZZA i relativi atti conformi.

Nuoro, 17.06.2026

Il Giudice Delegato

Denise Ecca